Penale Sent. Sez. 5 Num. 30742 Anno 2019

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO

Relatore: SESSA RENATA Data Udienza: 12/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da: GUGLIONE GIUSEPPE SERGIO nato a MURO LUCANO il 15/03/1954

avverso la sentenza del 10/07/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo പ്യാധ്യാ

M Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' all maris

gittime

NOTA SPESE

L'AVVOCATO PAGANO INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Grosseto nei confronti di Guglione Giuseppe Sergio, dichiarato colpevole del reato di cui all' articolo 614 cod. pen. (per essersi introdotto nell'abitazione di Nicolae Larisa contro la sua volontà, gettando oggetti ed alimenti lungo la pubblica via e chiudendo con un lucchetto il cancello all'entrata) e condannato alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile e alla provvisionale di euro 4000, con la recidiva reiterata e infraquinquennale.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ricorre per cassazione il Guglione, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, segnatamente degli articoli 180, 181 e 182 codice di rito per il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni previsto per l'imputato nel giudizio di appello. Ed invero, a seguito del rinvio della prima udienza indicata nel decreto di citazione in appello per adesione della difesa all' astensione collettiva indetta dall'Unione Camere Penali, all'udienza successiva, il difensore eccepiva il mancato rispetto del detto termine rispetto alla notifica del decreto di citazione di appello all'imputato.

La Corte territoriale rigettava l'eccezione, affermando che il mancato rispetto del termine non potesse essere ravvisato in quanto non avrebbe di fatto determinato nessuna lesione del diritto di difesa, essendo stato il procedimento alla prima udienza rinviato *in limine*, e per un termine ben superiore ai 20 giorni, all'udienza successiva; cosa che la Corte avrebbe fatto anche qualora l'eccezione fosse stata sollevata in quella sede.

Lamenta che, pur avendo riconosciuto la Corte territoriale il mancato rispetto del primo termine a comparire, aveva rigettato l'eccezione, nonostante la stessa fosse stata ritualmente e tempestivamente proposta. Evidenzia che non può applicarsi l'ipotesi prevista dal 184 codice di rito poichè detta disposizione riguarda la parte destinataria dell'atto e non può essere applicata nel caso in cui compaia solo il difensore perché il termine non riguarda costui ma appunto l'imputato che solo comparendo personalmente dimostra di essere interessato ad un termine per apprestare la difesa.

In ogni caso l' articolo 184 comma 3 codice di rito nel disporre che quando la nullità riguardi la citazione a comparire al dibattimento il termine a difesa concesso alla parte comparsa non può essere inferiore a quello previsto dall' articolo 429 codice di rito (20 giorni) dimostra di non voler computare i giorni già ritualmente intercorsi, dovendosi concedere alla parte presente un termine intero di 20 giorni consecutivi e tale termine nel caso di assenza dell'imputato non può non decorrere dalla nuova notificazioni.

Lamenta, in buona sostanza, che il termine deve essere intero e consecutivo e deve decorrere dalla conoscenza dell'atto, laddove nel caso di specie, essendo stato eccepito ritualmente e tempestivamente il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la comparizione, non essendo

stato ciononostante disposto il rinnovo della citazione mediante notifica del verbale di udienza, deve essere dichiarata La nullità del decreto di citazione in appello e della conseguente sentenza.

2.2.Col secondo motivo deduce erronea applicazione dell'articolo 614 codice penale per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di violazione di domicilio, rappresentando che la persona offesa era ben consapevole di non avere, sia al momento dell'ingresso, sia dopo, una qualsiasi forma di contratto che legittimasse l'uso dell'immobile e che il Guglione continuasse ad avere una propria chiave di accesso.

Non si può affermare, in altri termini, che la Nicolae potesse vantare un diritto esclusivo sulla mansarda e, per questo, se vi è stata un' introduzione nel domicilio, essa non può essere considerata clandestina da parte dell'imputato, anche perché la parte civile corrispondeva solo un contributo spese per l'alloggio e non può pertanto essere ritenuta titolare di *ius excludendi* nei confronti dell'imputato.

Quindi conclude per l'annullamento, in ogni caso, della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1.Il ricorso è inammissibile.
- 1.1.Il primo motivo di ricorso si presenta, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, manifestamente infondato.

Ed invero, in tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (*ex multis*, Sez. 6, Sentenza n. 46789 del 26/09/2017 Ud. (dep. 11/10/2017) Rv. 271495, Sez. 6, 15 aprile 2013, n. 39021, rv. 257098; sez. 6, 14 novembre 2013, n. 47535, rv. 257280).

A ciò si aggiunga che nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato (Sez. 4, Sentenza n. 45758 del 15/04/2016 Ud. (dep. 31/10/2016) Rv. 268125).

1.2.Il secondo motivo che si appunta sulla condotta oggetto di imputazione è del pari inammissibile, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, né con la giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di violazione di domicilio; esso peraltro, sotto certi aspetti, implica anche valutazioni in fatto non consentite in

sede di legittimità, che verranno, nondimeno, qui astrattamente considerate al solo fine di una verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto.

Innanzitutto, la Corte territoriale ha specificato che la persona offesa, Nicolae Larisa, che occupava l'appartamento, col consenso del Guglione, non era stata subito pronta a liberare l'abitazione per lasciarla al predetto che ne aveva richiesto la restituzione, e che, in conseguenza di ciò, lo stesso, approfittando di un momento in cui la Nicolae si trovava fuori casa, si era introdotto all'interno di essa ed aveva letteralmente gettato in strada molti, se non tutti, i beni della donna, che, al suo rientro, li trovava ammassati sul marciapiede; dopo aver fatto ciò l'imputato provvedeva anche a chiudere con un lucchetto il cancello attraverso il quale si poteva accedere all'abitazione.

La Corte territoriale, con argomentazioni del tutto congrue e logiche, ha anche spiegato perché abbia ritenuto più convincente la versione della persona offesa rispetto a quella dell'imputato, che fa leva, in buona sostanza, sulla insussistenza dello *ius escludendi*, specificando che esso sussiste anche nel caso in cui, di là di espresse previsioni, esso sia insito nelle circostanze concrete, quali l'abitare di fatto una determinata casa, senza che possa peraltro assumere rilievo la inesistenza di un contratto, potendo il diritto di uso o abitazione fondarsi anche su patto verbale ed essere riconosciuto per i motivi più disparati, che non assumono rilievo alcuno ai fini della configurazione della fattispecie penale in argomento (né potrebbe assumere rilievo il fatto che il proprietario abbia mantenuto il possesso delle chiavi dell'appartamento, circostanza che non dà, comunque, diritto ad accedervi) .

Integra, invero, il reato di violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la volontà contraria del titolare dello "ius excludendi", non assumendo rilievo, invece, la mancanza di clandestinità nell'agente o l'assenza di violenza sulle cose. (Sez. 5, n. 19546 del 27/03/2013 - dep. 07/05/2013, M, Rv. 25650601).

A ciò si aggiunga che la eventuale circostanza di una occupazione non coperta da un valido titolo non è stata ritenuta idonea ad escludere l'esercizio dello " ius excludendi", quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto tra occupante e originario titolare del diritto sul bene consentono di ritenere, comunque, quel luogo come l'effettivo domicilio del soggetto non legittimato. (Sez. 5, Sentenza n. 42806 del 26/05/2014 Ud. (dep. 13/10/2014) Rv. 260769); effettivo domicilio, che nel caso di specie, non sembra essere stato messo seriamente in discussione.

2. Alla pronunzia di inammissibilità consegue *ex* art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P. a. 77.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 2200,00 oltre accessori di legge con distrazione a favore dell'Erario.

Così deciso il 12/4/2019